V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 86

ALLEGATO 1 (Documentazion depositata dal rappresentante del Governo) 91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 87

ALLEGATO 2 (Documentazion depositata dal rappresentante del Governo) 98

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Rilievi alle Commissioni I e IX) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 89

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 10 luglio il rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e si

era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Dipartimento delle finanze *(vedi allegato 1)*.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, sulla base dei chiarimenti acquisiti si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della legge n. 163 del 2017 – Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare degli articoli 1, 2 e del relativo Allegato A.

Rammenta che la direttiva 2017/853/UE ha confermato la necessità, da un lato, di armonizzare le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali e, dall'altro, di prevedere che le legislazioni degli Stati membri mantengano una serie di precise cautele. Evidenzia inoltre che i punti salienti della medesima direttiva riguardano le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali, l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi e la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, in categorie A, B e C, con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e di detenzione delle stesse.

In merito ai profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Non ha alcunché da osservare circa gli articoli 1, 2 e 3, recanti, rispettivamente, oggetto e campo di applicazione, modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 e modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

In merito all'articolo 4, recante modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323, rileva che la riduzione del periodo di validità della licenza per porto d'armi per tiro al volo dovrebbe determinare un aumento dei rinnovi di tali licenze, con conseguente aggravio dei relativi adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni. Circa l'onerosità di tali sviluppi andrebbero forniti chiarimenti.

In ordine all'articolo 5, recante modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, premette che la relazione tecnica fa riferimento a un successivo decreto del Ministro dell'interno per la determinazione delle modalità e delle tariffe relative alle operazioni di rottamazione di armi e che tale affermazione non trova alcun riscontro nel dispositivo, anche se, in effetti osserva che la clausola di copertura esclude che gli oneri in esame siano co-

perti a valere su eventuali tariffe poste a carico dei possessori di armi da rottamare. Ritiene che in ordine alla quantificazione di detti oneri andrebbero forniti elementi di valutazione idonei alla loro verifica, relativi al numero di armi considerate e al costo unitario dell'operazione di rottamazione.

Con riguardo all'articolo 6, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, rinvia alle osservazioni formulate sull'articolo 4 per quanto concerne la riduzione del periodo di validità delle licenze di porto di fucile per uso di caccia.

In merito all'articolo 7, recante modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non ha alcunché da osservare, atteso che l'adempimento in esame, già previsto, è attualmente imposto in via generale, mentre la norma in esame di fatto ne limiterà lo svolgimento.

Non ha alcunché da osservare circa gli articoli 8, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509, 9, recante modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, 10, recante modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 e 11, recante modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Per quanto concerne l'articolo 12, recante norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni, riterrebbe opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio alla base della quantificazione riportata, il cui ordine di grandezza appare comunque congruo.

Non ha alcunché da osservare circa l'articolo 13, recante disposizioni transitorie e finali.

Con riferimento all'articolo 14, recante disposizioni finanziarie, segnala, in merito ai profili di copertura, che il comma 1 dell'articolo in commento provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della procedura di rottamazione delle armi e delle munizioni e dalla realizzazione di un sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni – pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000 a decorrere dall'anno 2020 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In proposito non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il Fondo oggetto di riduzione reca le occorrenti risorse finanziarie e che l'utilizzo delle stesse ivi previsto appare conforme alle specifiche finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva.

Da un punto di vista meramente formale ritiene che andrebbe infine precisato, al comma 1 del presente articolo, il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2020.

Infine non formula alcuna osservazione circa l'articolo 15, concernente l'entrata in vigore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero dell'interno *(vedi allegato 2)*.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

gli articoli 4 e 5 non determineranno un aggravio degli adempimenti delle amministrazioni interessate a causa di un possibile aumento dei rinnovi delle licenze di porto d'arma ad uso caccia e a uso sportivo, giacché l'articolo 13, comma 1, prevede espressamente che la riduzione

della durata delle licenze produca i propri effetti a partire dallo scadere naturale del termine per il rinnovo dei singoli titoli; ciò comporterà quindi in graduale assorbimento dei rinnovi, man mano che le licenze arriveranno a scadenza;

la predetta disposizione pertanto consentirà agli uffici di gestire in modo assolutamente razionale e ordinato e senza aggravi l'attività di competenza, considerato anche che la riduzione del termine di durata delle licenze potrebbe indurre qualche titolare a non rinnovare più la propria licenza;

la quantificazione degli oneri relativi alla rottamazione delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 5 è stata elaborata in considerazione dei costi unitari di rottamazione e di una stima annuale delle armi e munizioni da avviare allo smaltimento, come riportato analiticamente dalla nota del Ministero dell'interno del 18 giugno 2018, depositata agli atti della Commissione in data odierna;

al riguardo si è tenuto conto delle stime degli oneri per la rottamazione fornite dalla competente articolazione dello Stato Maggiore dell'Esercito da cui dipendono le direzioni di artiglieria incaricate, in ambito nazionale, dell'attività in questione, calcolati sulla base del costo annuo del personale, del costo annuo delle apparecchiature e dei costi per lo smaltimento rifiuti;

gli oneri connessi all'istituzione del sistema informatico di cui all'articolo 12 fanno riferimento a soluzioni individuate dagli uffici competenti;

in particolare, come riportato analiticamente dalla citata nota del Ministero dell'interno, il costo complessivo del nuovo applicativo, stimato in euro 500.000 per il 2018 e in euro 1.000.000 per il 2019, scaturisce dall'analisi delle funzionalità necessarie per la realizzazione del sistema di tracciabilità;

da un punto di vista meramente formale andrebbe precisato, all'articolo 14, comma 1, il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: ad euro 600.000 *aggiungere la seguente:* annui ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.
(Rilievi alle Commissioni I e IX).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di elementi necessari per la formulazione del parere da parte della relatrice.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA segnala che il Dipartimento della funzione pubblica non ha ancora fornito i chiarimenti richiesti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.
Atto n. 31.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, rammenta che nella seduta del 4 luglio 2018 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che le risorse derivanti dalle tariffe relative alle attività di rilascio, rinnovo, proroga e sostituzione delle certificazioni di navigazione interna, gestione del registro dei certificati, esecuzione delle visite tecniche, accertamenti e ispezioni, attività delle commissioni territoriali della navigazione interna e degli organismi di valutazione, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame, saranno assegnate agli organismi addetti alle relative attività, secondo tempi coerenti con le esigenze finanziarie delle predette strutture.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse derivanti dalle tariffe relative alle attività di rilascio, rinnovo, proroga e sostituzione delle certificazioni di navigazione interna, gestione del registro dei certificati, esecuzione delle visite tecniche, accertamenti e ispezioni, attività delle commissioni territoriali della navigazione interna e degli organismi di valutazione, di cui all'articolo 23, saranno assegnate agli organismi addetti alle relative attività, secondo tempi coerenti con le esigenze finanziarie delle predette strutture;

rilevato tuttavia che si potrebbe valutare la possibilità, al fine di semplificare le attività delle strutture coinvolte, di prevedere il versamento delle predette tariffe direttamente agli uffici e agli organismi interessati, anziché far transitare le corrispondenti risorse per il bilancio dello Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

valuti il Governo la possibilità di prevedere il versamento delle tariffe concernenti le attività di cui all'articolo 23 direttamente agli uffici e agli organismi preposti alle predette attività ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

11 Lug 2018 13:25:02 Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406 1/4

426

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 11 LUG. 2018

Prot. n. 176101
Prot. Entrata : 174963
Allegati:1

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e p.c.

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Dossier Servizio Bilancio su "AC 804- Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"

Con riferimento al dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati sull'Atto Camera 804 si rappresenta quanto segue.

Articolo 01 - Proroga dello stato di emergenza

Il Servizio Bilancio, con riferimento alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018, chiede di acquisire informazioni in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016.

Ciò posto, chiede rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Al riguardo, nel confermare quanto già asserito nella relazione tecnica, si fa presente che sulla c.s. intestata al Commissario, alla data del 9 luglio 2018, risulta una giacenza di circa 629,9 milioni di euro.

In ogni caso, l'utilizzo delle predette risorse non può compromettere la realizzazione di interventi già programmati, considerato che in assenza della proroga la gestione dell'emergenza

1

SB

sarebbe passata in capo al Commissario stesso, che avrebbe a tal fine utilizzato le risorse allo scopo finalizzate.

Articolo 04 - Indennità di occupazione di suolo pubblico

Il Sevizio Bilancio chiede dati volti a confermare che gli esistenti stanziamenti di bilancio risultino congrui rispetto all' impegno assunto con la disposizione in esame, includendo altresì le spese considerate dalla norma in esame.

Al riguardo, si conferma quanto già asserito nella relazione tecnica, circa il fatto che le spese in questione siano già state considerate nelle risorse complessive destinate alla ricostruzione.

Articolo 010 - Semplificazione amministrative

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti circa le amministrazioni alle quali spetterà lo svolgimento dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti e l'indicazione delle risorse in base alle quali tali compiti potranno essere espletati.

Al riguardo, si rappresenta che le attività di istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti verranno svolte dalle amministrazioni ordinariamente competenti nell'ambito delle loro attività istituzionali e pertanto si conferma l'assenza di effetti finanziari della disposizione in esame.

Articolo 011 - Soggetti attuatori

Con riferimento alle richieste relative ai limiti temporali di avvalimento del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del dl 189 del 2016, nel confermare quanto asserito in RT circa l'assenza di effetti finanziari, si rinvia al Commissario straordinario.

Articolo 013 - Centrali uniche di committenza

In ordine a quanto richiesto dal Servizio bilancio, si conferma che i Presidenti delle Regioni, in qualità di vicecommissari, svolgeranno l'attività di coordinamento dei soggetti attuatori con le risorse ad essi assegnati per le attività connesse alla ricostruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 015 - Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci

In ordine agli elementi informativi richiesti in merito alla quantificazione dell'onere recato dal differimento del rimborso dei mutui erogati da Cassa Depositi e Prestiti, si rinvia al Dipartimento del Tesoro.

Articolo 1, comma 1, lettera a) - Riscossione dei tributi sospesi

Sui chiarimenti richiesti dal Servizio bilancio, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento delle Finanze.

Articolo 1, comma 1, lettera a -bis) e commi da 3 a 5 - Sospensione del pagamento del canone Rai

Il Servizio bilancio segnala che la stima riportata in RT non sembra includere la sospensione del pagamento per coloro che devono il versare il cd. "canone speciale".

Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, comma 1, lettera b) - Riscossione e rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi

Con riferimento a quanto richiesto dal Servizio bilancio, si conferma che la rideterminazione dell'ammontare dei contributi sospesi è stata effettuata dall'INPS sulla base dell'effettivo ricorso all'istituto della sospensione in esame da parte dei soggetti interessati. Per eventuali ulteriori informazioni si fa in ogni caso rinvio al Ministero del lavoro e INPS.

Articolo1, comma 1, lettera b-bis) - Ordinanze sindacali di sgombero e agevolazioni imposte dirette, IMU e TASI

In ordine ai chiarimenti richiesti dal Servizio bilancio in relazione alla quantificazione degli oneri, si fa rinvio al Dipartimento delle Finanze.

Articolo 1, comma 2 - Attività di riscossione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016

Con riferimento alle specificazioni richieste sui parametri in base ai quali l'importo complessivo delle entrate oggetto della sospensione è stato stimato in 10 milioni di euro, si fa rinvio al Dipartimento delle Finanze e all'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 6 e 6-bis - Proroga termine di sospensione del pagamento delle utenze

Il servizio bilancio chiede conferma che il meccanismo previsto dalla disposizione in esame sia idoneo a determinare effetti compensativi anche con riguardo al gettito atteso in termini di IVA e accise.

Al riguardo, si fa rinvio al Dipartimento delle Finanze.

Art.1, commi 8 e 8-bis - Copertura finanziaria

Al riguardo, con riferimento a quanto richiesto dal Servizio Bilancio in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, *si conferma che tale utilizzo non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati.*

Si conferma altresì che anche l'utilizzo delle risorse del Fondo occupazione (articolo 1, comma 8-bis) non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati. Al riguardo, si rinvia anche agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero del lavoro.

Articolo 1-bis - Proroga sospensione mutui

Con riferimento a quanto richiesto dal Servizio bilancio in ordine allo slittamento dell'imposizione sugli interessi percepiti dai soggetti finanziatori, nel confermare l'assenza di effetti finanziari negativi, si rinvia al Dipartimento delle finanze per ogni ulteriore elemento informativo.

Articolo 1-ter - Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

Si conferma, come indicato in RT, che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica trattandosi di utilizzo di risorse già programmate e scontate anche per l'anno 2018 negli andamenti tendenziali. Per ogni ulteriore elemento informativo si rinvia al Ministero del lavoro.

Articolo 1-sexies, commi 1-5 -Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie

Al riguardo, si conferma quanto asserito in RT circa l'assenza di effetti finanziari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SB

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

UFFICIO VIII

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo@mef.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 LUG. 2018
Prot. n. 1-621

Seguito mail UL del 09/07/2018

OGGETTO: Dossier del Servizio Bilancio della Camera su A.C. 804 – conversione D.L. n. 55/2018 – ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera, si riportano di seguito le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

Articolo 1, comma 1 – lett. a).

Il Servizio Bilancio osserva che la stima non sembra considerare gli oneri, in termini di interessi, connessi all'estensione del periodo di rateizzazione.

Al riguardo, fermo restando le eventuali valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si evidenzia che la quantificazione è stata effettuata in coerenza con la relazione tecnica del precedente provvedimento di proroga (articolo 1, comma 736, della legge n. 205/2017) e che in ogni caso gli effetti in termini di interessi correlati al differimento dei versamenti possono essere considerati di non rilevante ammontare.

Per quanto riguarda le esigenze di liquidità degli enti creditori a seguito della sospensione dei tributi locali si rileva che tali esigenze avrebbero dovuto riguardare, in particolare, il periodo interessato dalla sospensione (ovvero il 2017) rinviando a quanto già previsto dall'articolo 48, comma 12-bis, del D.L. n. 189/2016 relativamente alla facoltà di anticipazioni a favore degli enti da parte del Commissario delegato alla ricostruzione.

Dipartimento delle Finanze – Direzione Studi e ricerche economico fiscali - Via dei Normanni 5, 00184 Roma
tel. +39.06.93836169 fax +39.06.50171468; e-mail: df.def.segreteria@mef.gov.it

Articolo 1, comma 1, lettera a-bis) e commi 3-5.

Per quanto concerne l'osservazione che la relazione tecnica della sospensione del canone RAI non considera i soggetti che pagano il cosiddetto canone speciale, si conferma che la stima annua di 7,2 milioni di euro deve essere considerata attendibile. Infatti, il numero dei soggetti indicati dall'Agenzia delle Entrate, circa 80mila, fa riferimento prudenzialmente all'anno 2015, ovvero antecedente agli eventi sismici, che possono aver comportato una riduzione dei soggetti obbligati al versamento in quanto non più residenti nell'area interessata. Inoltre si evidenzia che l'impatto del c.d. canone speciale è di non rilevante entità (circa il 4% dell'intero gettito del canone) e pertanto la stima basata sul complessivo numero degli abbonati al canone televisivo ad uso privato è da ritenersi sufficientemente congrua.

Articolo 1, comma 1, lettera b-bis.

Il Servizio Bilancio ritiene che le disposizioni in esame estendano l'ambito applicativo dei benefici fiscali previsti dall'articolo 48 del D.L. n. 189/2016 con un conseguente incremento degli oneri.

Al riguardo si premette che non risultano ancora disponibili i dati puntuali circa i fabbricati inagibili. In ogni caso, si conferma che, sulla base dell'andamento del gettito IMU e TASI nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, la perdita di gettito effettivamente riscontrata è risultata ampiamente inferiore alla quantificazione della relazione tecnica originaria del predetto articolo 48.

In particolare, per la quota di gettito afferente i comuni un elemento utile di valutazione è rappresentato dall'ammontare del ristoro finora erogato per l'agevolazione in questione. In base alla procedura prevista dal citato articolo 48 con il coinvolgimento dell'ANCI in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, tenuto conto dell'effettivo mancato gettito finora riscontrato sono stati erogati con successivi provvedimenti contributi compensativi pari a 12,7 milioni di euro per l'anno 2016 e pari a 29,2 milioni di euro per l'anno 2017 a fronte di uno stanziamento, corrispondente alla quantificazione della relazione tecnica originaria, di 20,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 41,4 milioni per l'anno 2017. Per l'anno 2018 è stato approvato in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali il riparto del contributo compensativo per la sola prima rata dell'anno in corso per un importo complessivo di 13,1 milioni di euro, inferiore quindi alla quota parte del contributo erogato per l'anno precedente.

Anche l'andamento del gettito IMU per la quota Stato conferma l'assoluta congruità della stima originaria.

Pertanto, sulla base di tali elementi si conferma di non ascrivere effetti finanziari ulteriori alle disposizioni in esame, come indicato nella relazione dell'emendamento introduttivo della lettera b-bis).

Articolo 1, commi 6 e 6-bis.

Riguardo l'osservazione che il meccanismo compensativo previsto per la sospensione del pagamento delle tariffe possa riguardare anche il gettito atteso in termini di imposte si evidenzia che trattandosi di effetti indiretti non sono oggetto di valutazione e, in ogni caso, tali eventuali effetti rientrano nella normale variabilità della redditività delle imprese interessate.

IL DIRETTORE
Maria Teresa Monteduro
[Firmato digitalmente]

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

10. LUG. 2018 11:09 NR. 862 P. 1

235

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
22 GIU. 2018

Prot. n. 1-453 Roma, 12 GIU. 2018

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 139807
Prot. Entrata N. 139590
Allegati:
Risposta a nota del:

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Governo n. 23. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Dossier.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Articoli 4 e 6. Le norme incidono, seppure in diversa maniera, sulla durata della licenza per porto d'armi. Nel confermare l'invarianza finanziaria di tali disposizioni, si fa comunque rinvio, per i chiarimenti richiesti, all'Amministrazione competente.

Articolo 5. In ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della procedura di rottamazione delle armi e della munizioni, si rinvia agli elementi di valutazione che saranno forniti dall'amministrazione competente.

Articolo 12. La norma prevede l'istituzione di un sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni. In merito, nel prendere atto della asserita congruità della quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione del suddetto sistema di tracciabilità, si fa rinvio all'amministrazione competente per gli ulteriori elementi di dettaglio richiesti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

10. LUG. 2018 11:09 NR. 862 P. 2

MODULARIO INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

N.557/LEG/ 225.062
N. 1721160/L2017-001899

Roma,18 giugno 2018

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
SEDE

OGGETTO: Recepimento della Direttiva 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e detenzione di armi.
A.G. n. 23 - Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale codesto Ufficio ha richiesto elementi di risposta rispetto alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato.

Al riguardo, per quel che concerne i rilievi formulati relativamente agli articoli 4 e 6 della bozza di decreto legislativo concernenti un possibile aumento dei rinnovi delle licenze di porto d'arma ad uso caccia e a uso sportivo, si osserva che non vi sarà alcun aggravio a carico di questa Amministrazione né alcun aumento del numero di licenze da rilasciare.

Invero, l'articolo 13 del medesimo decreto, al comma 1, prevede espressamente che la riduzione della durata delle licenze produca i propri effetti a partire dallo scadere naturale del termine per il rinnovo dei singoli titoli. Ciò comporterà, quindi, il graduale assorbimento dei rinnovi, man mano che licenze arriveranno a scadenza.

Tale disposizione, pertanto, consentirà agli Uffici di gestire in modo assolutamente razionale e ordinato e senza aggravi l'attività di competenza.

Peraltro, la riduzione da sei a cinque anni del termine di durata delle licenze non appare in alcun modo idonea a determinare significativi appesantimenti in termini di risorse umane, anche in relazione al profilo della gestione del procedimento amministrativo. Al contrario la riduzione del termine di durata delle licenze potrebbe indurre qualche titolare a non rinnovare più la propria licenza.

Per quanto concerne la rottamazione delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 5 della bozza di decreto legislativo in commento si rappresenta che la quantificazione degli oneri è stata elaborata in considerazione dei costi unitari di rottamazione e di una stima annuale delle armi e munizioni da avviare allo smaltimento.

Al riguardo si è tenuto conto delle stime degli oneri per la rottamazione fornite dalla competente articolazione dello Stato Maggiore dell'Esercito da cui dipendono le direzioni di artiglieria (CERIMANT/SERIMANT) incaricate, in ambito nazionale, dell'attività in questione, calcolati sulla base del costo annuo del personale, del costo annuo delle apparecchiature e dei costi per lo smaltimento rifiuti.

10. LUG. 2018 11:10 NR. 862 P. 3

MODULARIO INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

In dettaglio, per la rottamazione delle armi si è tenuto conto del costo medio di rottamazione quantificato in 15 euro per ciascuna arma destinata alla distruzione (arma lunga: euro 25; arma corta: euro 15; arma bianca: euro 10) e di 0,3 euro per ciascuna munizione da rottamare.

Una volta smaltite le giacenze derivanti dalla "revisione straordinaria" del 2015 si ritiene che annualmente, a regime, si procederà ad una rottamazione di circa 15.000 armi e di circa 350.000 munizioni.

Sulla base di tali ordini di grandezza si è provveduto a richiedere le coperture previste dalla norma in esame.

Quanto, infine, alla richiesta di elementi di maggior dettaglio relativamente agli oneri connessi alla istituzione del sistema informatico di cui all'articolo 12 si precisa che gli importi indicati fanno riferimento a soluzioni individuate dagli uffici competenti.

In particolare, il costo complessivo del nuovo applicativo, stimato in euro 500.000,00, per il 2018 e di 1.000.000,00 per il 2019, scaturisce dall'analisi delle funzionalità necessarie per la realizzazione del sistema di tracciabilità.

Nel dettaglio, la ripartizione della spesa per la realizzazione del sistema informatico per la tracciabilità di armi e munizioni si articola nell'acquisto di hardware, software di base, del servizio di sviluppo dell'applicativo e dei servizi di conduzione e manutenzione.

Nell'anno corrente verrà acquistata l'intera infrastruttura tecnologica e parte dei servizi di sviluppo per la messa in esercizio del sistema informatico con un sottoinsieme delle funzionalità necessarie. Nel corso del successivo anno finanziario, sarà completato lo sviluppo del software affinché il sistema informatico raggiunga, quindi, la piena funzionalità.

Pertanto nel 2018 i costi saranno:

1. Hardware 80.000,00 €
2. Software di base 40.000,00 €
3. Attività di sviluppo software 290.000,00 €

Per un totale IVA esclusa di 410.000,00 € (totale IVA inclusa di 500.000,00 €).

Nel 2019 i costi saranno:

1. Sviluppo software 715.000,00 €
2. Conduzione applicativa 75.000,00 €
3. Manutenzione HW 20.000,00 €
4. Manutenzione SW 10.000,00 €

Per un totale IVA esclusa di 820.000,00 € (totale IVA inclusa 1.000.000,00 €).

A decorrere dall'anno 2020, gli oneri per le attività di manutenzione dell'infrastruttura hardware e software nonché per l' attività di conduzione operativa del sistema, saranno i seguenti:

1. Manutenzione HW 20.000,00 €
2. Manutenzione SW 10.000,00 €

10. LUG. 2018 11:10 NR. 862 P. 4

MODULARIO INTERNO-314

MOD. 4 P.S.G.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

3. Manutenzione Correttiva 80.000,00 €
4. Conduzione applicativa 75.000,00 €

Per un totale IVA esclusa di 185.000,00 € (totale IVA inclusa 225.700,00 €) cui deve aggiungersi il servizio di Manutenzione evolutiva, che avrà un costo di 60.000,00 € (totale IVA inclusa 73.200,00 €).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella